OGGETTO: Mis

Misure di limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo dal 01/10/2025 al 30/04/2026.

ORDINANZA DEL SINDACO

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge nonché i valori obiettivo per alcuni inquinanti atmosferici nell'aria ambiente e prevede l'adozione da parte delle Regioni di Piani e misure per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente;
- il monitoraggio della qualità dell'aria, condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale, evidenzia che, nonostante si assista ad un progressivo miglioramento della qualità dell'aria, le polveri PM10 rimangono un inquinante su cui porre attenzione, con riferimento al valore limite giornaliero pari a 50 μg/m³ da non superare più di 35 giorni nell'arco dell'anno civile;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), con Deliberazione di Consiglio n. 57 dell'11/11/2004, quale strumento di valutazione dello stato della qualità dell'aria e di pianificazione delle misure per la tutela della qualità dell'aria nel territorio regionale;
- l'Aggiornamento del P.R.T.R.A. con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016, a seguito della nuova zonizzazione del territorio regionale e del D. Lgs. n. 155/2010 per il raggiungimento dei valori limite e dei valori obiettivo previsti per il PM10, PM2,5 e altri inquinanti;
- il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017, (di seguito Accordo di Bacino Padano), sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, che fa seguito al precedente Accordo di programma del 2013 e al Protocollo di Intesa del 2015. L'Accordo di Bacino Padano, posto in essere per porre rimedio alla situazione di inadempimento collegata all'avvio nel 2014, da parte della Commissione Europea, di una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE, è un programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure addizionali a quelle previste dai Piani Regionali. Le misure strutturali sono prioritariamente rivolte al settore trasporto su strada (limitazione dei veicoli alimentati a gasolio con previsione di un'estensione ai veicoli di categoria Euro 5 con il livello verde entro il 1° ottobre 2025), ai generatori di calore domestici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al contenimento delle emissioni dalle attività agricole e zootecniche e riguardano il semestre invernale di ogni anno. In tale periodo gli interventi sono modulati dal livello nessuna allerta "verde", ai livelli di allerta 1 "arancio" e allerta 2 "rosso" laddove sussistono condizioni meteorologiche e climatiche favorevoli alla stagnazione degli inquinanti atmosferici;
- la Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai fini della qualità dell'aria, con Deliberazione di Giunta n. 1855 del 29/12/2020, modificando la precedente di cui alla Deliberazione di Giunta n. 2013 del 23/10/2012. Il Comune di Padova, prima inserito nell'"IT0510 Agglomerato Padova", risulta ora nell'"IT0519 Agglomerato Padova", che comprende anche il Comune di Montegrotto Terme oltre a: Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Legnaro, Limena, Maserà di Padova,

Mestrino, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana;

- il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria, con la Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea che ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuo, a partire dal 2008, in certe zone alcune delle quali localizzate nelle regioni del Bacino Padano, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate a garantire il rispetto di tali limiti e per la quale pende una procedura sanzionatoria. Tale Pacchetto ha integrato e rafforzato quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano prevedendo interventi addizionali nei settori dell'agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento;
- alcuni chiarimenti operativi, con Deliberazione di Giunta n. 1089 del 09/08/2021, inerenti l'applicazione delle suddette misure straordinarie relative alla limitazione della circolazione dei veicoli. In particolare sono state definite le categorie di veicoli bloccati alla circolazione (fino agli autoveicoli a benzina EURO 2, a gasolio EURO 5 e ai ciclomotori e motoveicoli EURO 1), alcune categorie di veicoli derogati e il periodo di applicazione delle limitazioni;
- il progetto "MoVe-In" (monitoraggio dei veicoli inquinanti), con la Deliberazione di Giunta n. 1045 del 23/08/2022 e la L.R. 12 settembre 2023 n. 24, quale misura strutturale di riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera da traffico veicolare, per consentire ai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione che aderiscono volontariamente all'iniziativa di circolare entro determinate soglie chilometriche annue in caso di allerta colore "verde", secondo le modalità operative definite dalla Regione Veneto nel D.D.R. n. 230 del 20.11.2023, nella D.G.R.V n. 1122 del 22/09/2025 e successive disposizioni;
- l'estensione, con Deliberazione di Giunta n. 786 del 12 luglio 2024, fino all'approvazione dell'aggiornamento del P.R.T.R.A., della validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della D.G.R.V n. 238 del 2 marzo 2021 ed integrate dalla D.G.R.V. n. 1089 del 9 agosto 2021, rimanendo valida la facoltà di applicare il MoVe-In come misura strutturale, che si affianca alle misure di limitazione della circolazione attive dal 1° ottobre;
- l'ulteriore Aggiornamento del P.R.T.R.A., con Deliberazione di Giunta n. 377 del 15 aprile 2025, in ottemperanza al D.L. n. 131 del 16 settembre 2024 (convertito con Legge n. 166/2024), il quale ha imposto alle 4 regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) l'aggiornamento, entro dodici mesi, dei rispettivi piani di qualità dell'aria, al fine di assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea. Il 13 marzo 2024 la Commissione europea ha infatti, imputato allo Stato italiano, ai sensi dell'art 260 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), di non aver adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 per il sistematico e continuativo superamento dei valori limite annuale e giornaliero del PM10. L'Aggiornamento del Piano del 2025 mette a sistema i provvedimenti programmatici adottati dalla Regione del Veneto, in particolare l'Accordo di Bacino Padano e il Pacchetto di misure straordinarie, confermando gli ambiti prioritari di intervento (il settore residenziale, legato in particolare alla combustione di biomasse legnose, il settore dei trasporti stradali, il comparto agro-zootecnico) e potenzia le misure da adottare da parte dei vari soggetti competenti, inclusi i Comuni, per raggiungere gli obiettivi di riduzione previsti al 2030. Tale Aggiornamento di Piano costituisce il presupposto per il futuro adeguamento ai nuovi standard di qualità dell'aria individuati dalla nuova Direttiva per la qualità dell'aria (UE 2024/2881);
- tra le misure dell'Aggiornamento del P.R.T.R.A. del 2025, l'Azione Operativa T.3.a dell'Allegato A1 della D.G.R.V. n. 377/2025, relativa alla limitazione della circolazione nella quale è prevista, quale misura strutturale a partire dal 1° ottobre 2025, la limitazione della circolazione agli autoveicoli trasporto persone di categoria M (M1, M2, M3) e trasporto merci di categoria N (N1, N2, N3) con motori alimentati a gasolio classificati Euro 5;
- con Deliberazione di Giunta n. 1005 del 2 settembre 2025:
 - il differimento al 1° ottobre 2026 dell'entrata in vigore della limitazione alla circolazione delle autovetture di categoria M1 e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria Euro 5 con il livello verde, nei Comuni e negli agglomerati con popolazione superiore a 100.000 abitanti, recependo quanto previsto dal D.L. 12 settembre 2023, n. 121 come modificato dal D.L. 21 maggio 2025, n. 73 convertito con L. 18 luglio 2025, n. 105. La Regione ha successivamente

- chiarito ai Tavoli Tecnici Zonali Provinciali, con nota Prot. n. 459766 del 16/09/2025, che il differimento riguarda tutti i veicoli categoria M (M1, M2, M3);
- la valutazione e la determinazione delle eventuali misure compensative, alternative alla limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture di categoria M1 e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria Euro 5, mediante proposta di modifica/integrazione delle vigenti misure del P.R.T.R.A. da approvare in tempo utile per consentire l'entrata in vigore delle misure individuate e delle relative azioni di Piano, entro il 1° ottobre 2026.

VISTO l'art. 5 dell'Allegato 2 - "Normativa generale di Piano" della D.G.R.V. n. 377 del 15 aprile 2025 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure del Piano di loro competenza secondo le indicazioni contenute nell'Aggiornamento del P.R.T.R.A., sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali Provinciali;

VISTO l'art 7 comma 1 lettera b) del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. il quale dispone che il Sindaco con apposita ordinanza possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;

TENUTO, ALTRESÌ, CONTO:

- delle indicazioni fornite dalla Regione nell'incontro del Comitato Regionale di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 04/06/2025 in merito all'Aggiornamento del Piano Regionale di tutela e Risanamento dell'Atmosfera di cui alla D.G.R.V. n. 377 del 15/04/2025;
- delle indicazioni fornite dal Tavolo Tecnico Zonale provinciale:
 - negli incontri del 28/07/2025 e dell'11/09/2025, in merito alle misure previste dal Piano ed, in particolare, a quelle da adottare a partire dal 1° ottobre 2025 riguardo alla limitazione della circolazione stradale anche in occasione delle domeniche ecologiche, degli impianti termici compresi quelli a biomassa legnosa, delle combustioni all'aperto, dei barbecue, dei fuochi d'artificio, dei falò tradizionali, nonché all'obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli edifici adibiti ad attività commerciali e degli edifici con accesso al pubblico;
 - nella nota Prot. Prov. n. 67512 del 22/09/2025 in merito alle disposizioni definitive sui provvedimenti;
- di quanto espresso dall'Amministrazione comunale con informativa di Giunta Comunale del 16/09/2025 relativamente alle suddette misure ed alla loro applicazione nel territorio comunale;
- del confronto con i Comuni capoluogo di Provincia del Veneto, con l'obiettivo di rendere quanto più uniformi ed omogenei i provvedimenti di limitazione previsti dalle norme regionali;
- che la stazione di riferimento per il Comune di Padova e per l'agglomerato IT0519 per la valutazione dei livelli di allerta per il PM10 è quella di "Mandria";

RITENUTO, PERTANTO, NECESSARIO in relazione alle motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale e al fine di migliorare la qualità dell'aria dare attuazione alle nuove disposizioni regionali, in base alle indicazioni provinciali e alle competenze comunali, anche in considerazione della sentenza della Corte di Giustizia, che vede coinvolto anche l'agglomerato di Padova, della pendente procedura sanzionatoria nonché del monitoraggio della Commissione europea relativamente alla realizzazione delle misure, istituendo con riferimento al traffico stradale dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026:

- la limitazione della circolazione, estesa all'intero del territorio comunale, alle categorie di veicoli e con le progressioni definite nella scheda T.3.a e T.3.c dell'Allegato A1 dell'Aggiornamento del P.R.T.R.A. (D.G.R.V. n. 377 del 15 aprile 2025), con il differimento al 1° ottobre 2026 dell'entrata in vigore della limitazione alla circolazione degli autoveicoli categoria M e N ad alimentazione gasolio di categoria Euro 5 con il livello nessuna allerta (colore verde) per il PM10;
- adottando le deroghe approvate dal Tavolo Tecnico Zonale Provinciale nel Dispositivo n. 45 del 11/09/2025 e prevedendo, in continuità con quanto previsto nelle scorse stagioni invernali e tenendo conto delle esigenze sociali del territorio, due deroghe legate a finalità sociali per i veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotti dal proprietario munito di copia attestazione ISEE pari o inferiore a 9.360,00 € e per i veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotti dal proprietario che abbia compiuto il 70° anno di età limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde), nonché la deroga ai veicoli in uso ad

associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale non solo in situazioni urgenti ed indifferibili per garantire forme di assistenza considerate fondamentali per il supporto ai cittadini;

• la limitazione della circolazione stradale nelle domeniche ecologiche, una al mese dal 1° ottobre al 30 aprile, le cui date sono state individuate discrezionalmente da parte dei Comuni, sotto il coordinamento del Tavolo Tecnico Zonale Provinciale;

VISTI i parere favorevoli espressi:

- dal Settore Ambiente e Territorio con nota in data 26/09/2025;
- dal Settore Polizia Locale con nota in data 29/09/2025;

VISTI altresì:

- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- l'art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali"

ORDINA

- 1. l'istituzione del divieto di circolazione, dal 01/10/2025 al 12/12/2025 e dal 07/01/2026 al 30/04/2026 ed, in caso di raggiungimento del livello di allerta 2 colore rosso, anche dal 13/12/2025 al 24/12/2025 e dal 27/12/2025 al 06/01/2026, in tutto il territorio comunale, eccetto che nella seguente viabilità, evidenziata nella planimetria allegata e disponibile per consultazione nel sito internet del Comune e facente parte integrante della presente ordinanza (Allegato1):
 - comparto viario della Zona Industriale;
 - tratti autostradali che attraversano il territorio comunale rispettivamente a nord (Milano-Venezia) sud (Padova- Bologna) ed est (a sua volta suddiviso nei due sottotratti consecutivi della Venezia-Padova e Padova- Bologna);
 - anello delle tangenziali costituito dalle vie: via Po tratto compreso tra il confine con il comune di Limena e c.so Australia, c.so Boston comprese le arterie di collegamento con i Comuni di Selvazzano Dentro ed Abano Terme, tangenziale sud, c.so Primo Maggio, c.so Esperanto, c.so Kennedy, c.so Argentina, ponte Darwin, c.so Irlanda, via Boves, c.so 13 Giugno;
 - via San Marco tratto compreso tra c.so Argentina e via Friburgo, via Fraccalanza, v.le delle Grazie, v.le Dell'Elettronica, raccordo Gandhi, raccordo Ezio Franceschini, via Friburgo, via del Plebiscito, via Luigi Einaudi, via Chiesanuova, via dei Colli, via Bembo tratto compreso tra corso Primo Maggio ed il confine del territorio comunale, via G.B. Ricci, via C. Goldoni tratto compreso tra via del Pescarotto ed il passo carraio della fiera, via F. Rismondo tratto compreso tra via Ricci e l'accesso al parcheggio interrato del padiglione 7 della fiera, via Avanzo, tratto compreso tra via Del Plebiscito ed il ponte Unità d'Italia, ponte Unità d'Italia, via Guizza tratto compreso tra il confine del territorio comunale e l'ingresso al parcheggio scambiatore, via Piovese tratto compreso tra via Del Plebiscito ed il confine comunale, via Rocco e via Coppi;

alle seguenti categorie di veicoli, nei seguenti periodi e fasce orarie:

<u>livello nessuna allerta – colore verde</u>: dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30:

- a) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categoria M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1;
- b) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categoria M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
- c) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categoria M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D. Lgs.

- n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a <u>benzina/GPL</u>, <u>benzina/metano</u>, <u>metano</u>, <u>gasolio/GPL</u>, <u>gasolio/metano</u> e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1;
- d) ciclomotori e motoveicoli (ex art. 52 comma 1 e art. 53 comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", non omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 1 e successive;

<u>livello di allerta 1 – colore arancio</u>: dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30:

- e) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categoria M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- f) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categoria M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettera b) e c) del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5;
- g) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categoria M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a benzina/GPL, benzina/metano, metano, gasolio/GPL, gasolio/metano e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- h) ciclomotori e motoveicoli (ex art. 52 comma 1 e art. 53 comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", non omologati ai sensi delle direttive rispondente alla dicitura EURO 2 e successive;

<u>livello di allerta 2 - colore rosso</u>: dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30:

- i) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categoria M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- j) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categoria M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettera b) e c) del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5;
- k) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categoria M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a benzina/GPL, benzina/metano, metano, gasolio/GPL, gasolio/metano e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- ciclomotori e motoveicoli (ex art. 52 comma 1 e art. 53 comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", non omologati ai sensi delle direttive rispondente alla dicitura EURO 2 e successive;
- m) a partire dal secondo bollettino PM10 consecutivo di livello allerta colore rosso: macchine agricole (ex art. 57 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada") e macchine operatrici (ex art. 58 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), non omologate ai sensi delle direttive rispondente alla dicitura Stage III e successive;

1.bis. l'esenzione dal divieto di cui sopra delle seguenti categorie di veicoli a motore:

a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);

- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
- e) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- g) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana;
- h) veicoli appartenenti a Enti pubblici o Enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, con adeguato contrassegno o con scritte e stemmi che li rendono individuabili o con certificazione del datore di lavoro;
- i) veicoli dei commercianti su area pubblica che operano negli spazi inseriti nel Piano del commercio su area pubblica del Comune di Padova;
- j) veicoli degli operatori che trasportano all'ingrosso o al dettaglio prodotti deperibili;
- k) veicoli classificati per trasporti specifici e uso speciale, di cui all'art. 54 comma 1 lettere f) e g) del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e all'art. 203 del D.P.R. n. 495/1992, veicoli classificati come mezzi d'opera, di cui all'art. 54 comma 1 lettera n) del D. Lgs. n. 285/1992;
- veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- m) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia, l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione e muniti di titolo autorizzatorio del lavoratore;
- n) veicoli in uso agli ospiti di strutture ricettive situate nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- o) autovetture che effettuano il car-pooling, ossia trasportano almeno tre persone a bordo, se omologate a quattro o più posti, oppure con almeno due persone a bordo se omologate a due posti;
- p) autoveicoli, ciclomotori, motoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico, inseriti negli appositi registri ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 285/1992 in occasione delle relative manifestazioni;
- q) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- r) veicolo con potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotto dal proprietario munito di copia attestazione ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a 9.360,00 €, <u>limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde)</u>;
- s) veicoli (N1, N2, N3) a gasolio omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 3, Euro 4 relativamente al carico e scarico delle cose su tutto il territorio comunale, fatte salve specifiche limitazioni della Z.T.L., nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30 <u>limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e dalle 8.30 alle 11.00 limitatamente ai periodi di livello allerta 1 (colore arancio)</u>; veicoli (N1, N2, N3) a gasolio omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 5 relativamente al carico e scarico delle cose su tutto il territorio

comunale nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15:00 alle 17:30 <u>limitatamente ai periodi di</u> livello allerta 1 (colore arancio);

- t) veicoli (N2, N3) afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere, fatte salve specifiche limitazioni della Z.T.L., nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio); veicoli (N1, N2, N3) a gasolio, operanti nei cantieri collegati ai fondi del PNRR, qualora vi siano motivati effettivi impatti penalizzanti delle limitazioni per i mezzi, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro e titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere;
- u) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotto dal proprietario che abbia compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità, <u>limitatamente ai periodi di livello</u> nessuna allerta (colore verde);
- v) veicoli in uso a donatori di sangue, con donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;
- w) veicoli in uso a sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- x) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso, muniti di titolo autorizzatorio;
- y) veicoli in uso a personale sanitario e a tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli in uso ad associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale, muniti di titolo autorizzatorio;
- z) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;
- aa) veicoli utilizzati per il trasporto di minori da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni. Gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con indicazione degli orari di entrata ed uscita dei minori;
- bb) veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti, muniti di chiara identificazione della società sportiva e di titolo autorizzatorio;
- cc) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori destinati alla rottamazione o alla radiazione per esportazione, in attesa della consegna di un nuovo veicolo (da comprovare mediante titolo autorizzatorio e documentazione contrattuale attestante l'acquisto);
- dd) veicoli aderenti al progetto "MoVe In" (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti) di cui alla D.G.R.V. n. 1045 del 23/08/2022, al D.D.R. n. 230 del 20/11/2023, alla D.G.R.V. n. 377 del 15/04/2025 scheda T.3.b dell'Allegato A1, alla D.G.R.V n. 1122 del 22/09/2025 ed ulteriori disposizioni attuative regionali, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde);

ai fini del presente provvedimento si definisce "Titolo Autorizzatorio" un'autocertificazione, predisposta dal conducente del veicolo, che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito; la stessa dovrà essere esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. Il "Titolo Autorizzatorio" dovrà contenere anche la seguente dicitura: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del T.U. sull'autodichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U. Per il transito in Z.T.L. il titolo autorizzatorio dovrà essere specifico sulla base della vigente disciplina;

- 2. per particolari esigenze non programmabili, o in caso di specifiche attività già autorizzate da Enti pubblici, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso, dal Settore Polizia Locale, anche sulla scorta di eventuali pareri dei Settori competenti;
- 3. obbligo di spegnimento del motore durante la sosta, dal 01/10/2025 al 30/04/2026, dalle ore 0.00 alle 24.00, alle seguenti categorie di veicoli:

con livello nessuna allerta - colore verde:

- a) autobus nella fase di sosta ai capolinea;
- b) veicoli della categoria "N e L" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
- c) autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
- d) autoveicoli in coda "lunga" ai semafori ove presente la specifica segnaletica verticale;
- e) veicoli di trasporto su ferro con motrice a gasolio durante le soste;

con livello di allerta 1 – colore arancio e 2 – colore rosso: tutti i veicoli;

- 4. la sospensione temporanea, per il medesimo periodo, delle eventuali ordinanze, o parti di esse, in contrasto con il presente provvedimento, eccettuata, in particolare l'Ordinanza del Sindaco di istituzione delle domeniche ecologiche 2025/2026 nell'area del Centro Storico da quest'ultima individuata;
- 5. il presente provvedimento potrà essere sospeso in occasione del verificarsi di eventi straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;
- 6. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
- 7. al Settore Lavori Pubblici Servizio Opere Infrastrutturali del Comune di Padova di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'installazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

INVITA

- le aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare i mezzi a minore emissione;
- tutta la popolazione ad attuare una serie di azioni virtuose, come di seguito riportate, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle emissioni inquinanti in atmosfera:
 - ◆ privilegiare l'uso della bicicletta o gli spostamenti a piedi, specialmente per i tragitti brevi e nel centro storico;
 - ◆ privilegiare il ricorso ai mezzi pubblici, ai veicoli in sharing e agli altri servizi di mobilità condivisa, per ridurre il numero di veicoli in circolazione e aumentare il numero di passeggeri che utilizzano lo stesso mezzo:
 - utilizzare in modo condiviso l'automobile (car-pooling);
 - ◆ ricorrere al piedibus per gli spostamenti sicuri casa-scuola, riducendo così l'utilizzo dell'automobile e le emissioni in prossimità degli istituti scolastici, frequentati da gruppi sensibili;
 - ◆ laddove possibile, mantenere un'andatura regolare in città, limitando frenate brusche e accelerazioni, utilizzare le marce alte appena le condizioni lo consentono e limitare la circolazione con il motore a giri elevati;
 - effettuare verifiche periodiche all'auto: i componenti usurati possono far salire notevolmente i consumi;
 - controllare regolarmente la pressione degli pneumatici.

AVVISA

Che la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e che ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale;

Che il Sindaco potrà modificare le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta qualora ritenga che sussistano situazioni che ne comportino la necessità;

Per quanto concerne la valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10:

- il livello di allerta 1 colore arancio si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- il livello di allerta 2 colore rosso si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- in tutti gli altri casi è attivo il livello nessuna allerta colore verde.

Per il ritorno al livello nessuna allerta - colore verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10.

L'Amministrazione Comunale darà notizia del livello raggiunto, a seguito di emissione del bollettino di ARPAV nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, attraverso il portale istituzionale (www.comune.padova.it) ed altri strumenti informativi, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto. Al raggiungimento dei livelli di allerta le misure temporanee si attiveranno il giorno successivo a quello di emissione del bollettino (ossia il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno del bollettino successivo.

Per quanto concerne la verifica della classe ambientale (categoria Euro) del proprio veicolo si può consultare il Portale dell'Automobilista nella sezione dedicata (https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portaleautomobilista/ext/verifica-classe-ambientale-veicolo).

Per quanto concerne la verifica della categoria a cui appartiene il proprio veicolo (M1, M2, M3 - veicoli destinati al trasporto di persone o N1, N2, N3 - veicoli destinati al trasporto di merci o da L1e a L7e - ciclomotori e motoveicoli), ai sensi dell'art. 47 comma 2 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), si può consultare la carta di circolazione.

Secondo la vigente disciplina della Zona a Traffico Limitato, in vigore dal 29 maggio 2023, il carico e scarico delle merci in ZTL è consentito dalle ore 5:00 alle ore 11:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 comprensivi dei tempi di entrata e uscita dei mezzi dalla ZTL al di fuori di tali orari, se non autorizzati, i veicoli saranno sanzionati.

Il Settore Polizia Locale è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche al presente provvedimento, che si renderanno necessari, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza con intensificazione dei controlli;

Chiunque, in violazione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza circola con veicoli non previsti, ovvero effettua sosta operativa/carico scarico (momenti statici della circolazione) con il motore acceso è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) e dall'art. 7, comma 13 bis), del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Capo Settore Mobilità del Comune di Padova.

Il Sindaco Sergio Giordani

> SERGIO GIORDANI Comune di Padova 30.09.2025 14:26:50 GMT+02:00